



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.I. da parte di [REDACTED] con ricorso depositato a mezzo del Gestore della Crisi, dr. Stefano BERGAMASCO, in data 13.03.2023;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 13.03.2023 dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Verona, dr. Stefano BERGAMASCO;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I.;

rilevato che con decreto di ammissione della procedura emesso ai sensi dell'art. 70 primo comma C.C.I.I. in data 13.06.2023 si è dato atto:

- che sussiste la competenza dell'adito Tribunale *ex art* 27 secondo comma C.C.I.I., atteso che la ricorrente risulta residente in Comune di Cologna Veneta (VR), in Piazza Duomo n. 2/h;
- che sono stati allegati al ricorso introduttivo tutti i documenti indicati dall'art. 67 secondo comma C.C.I.I., oltre alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 68 secondo e terzo comma C.C.I.I.;
- che la ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I. e che dunque sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;
- che sussiste lo stato di sovraindebitamento della ricorrente, avuto riguardo al suo reddito mensile, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile e all'entità dei debiti;

- che non ricorre nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione in esame ai sensi dell'art. 70 primo C.C.I.I. e che a seguito delle osservazioni pervenute dai creditori (in termini di aggiornamento e precisazione delle rispettive posizioni creditizie), lo stesso ha proposto le conseguenti modifiche del piano ritenute necessarie nella summenzionata relazione depositata ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I. in data 13.03.2023

ritenuto nel merito che la proposta (ed il piano) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da [REDACTED] sia da accogliere;

ritenuto in particolare:

- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) C.C.I.I. poiché la ricorrente risulta gravata da debiti per la somma complessiva di circa 150 mila euro, di cui il maggior importo deriva dalla mancata restituzione del mutuo fondiario acceso nel 2007 per l'acquisto, unitamente al coniuge [REDACTED] dal quale si è successivamente separata con procedura consensuale omologata con decreto del 30.06.2020, della casa di abitazione, conseguentemente colpita da procedura esecutiva, siccome indicato in ricorso e nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi; la seconda linea di finanziamento, verificata dal Gestore della Crisi, risulta risalente al 2019 e contratta dalla ricorrente in via esclusiva per l'acquisto della vettura Alfa Mito t [REDACTED] che la ricorrente ha dichiarato di avere preso in sostituzione del precedente, ormai vetusto, al fine di avvalersi di un mezzo di trasporto per recarsi alla sede di lavoro di Monteforte d'Alpone (VR), ove ha reperito una nuova occupazione nel 2018 quale operatrice socio – sanitaria presso una comunità di recupero; emergono inoltre esposizioni per canoni di locazione e spese condominiali arretrate, nonché per tasse automobilistiche non pagate ed altri oneri tributari; la ricorrente risulta inoltre priva di disponibilità liquide apprezzabili, come accertato dal Gestore della Crisi; la stessa risulta occupata presso una cooperativa sociale di Monteforte d'Alpone, a circa 20 Km di distanza dalla propria residenza, con una retribuzione annua netta nel 2021 pari alla somma di € 16.388,00, per un importo mensile di € 1.365,00, oltre a godere dell'importo dell'Assegno Unico Universale e del contributo paterno al mantenimento per la figlia convivente [REDACTED] (nettamente € 85,00 ed € 50,00 mensili); per l'anno 2023, la ricorrente ha dichiarato di percepire una retribuzione netta mensile di € 1.450,00; risulta da tali circostanze del tutto evidente che la ricorrente non disponga di risorse economiche sufficienti a consentire di far fronte regolarmente ai debiti maturati e versi quindi in condizione di sovraindebitamento;

- che la ricorrente risulta separata (non divorziata) e convivente con la figlia maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente [REDACTED]
[REDACTED] per sua stessa dichiarazione, dovrebbe essersi trasferita in Serbia nel corso dell'anno 2022;
- che la ricorrente è da considerare consumatore, atteso che l'esposizione debitoria risulta maturata per prestiti personali ed aperture di linee di credito richieste per soddisfare necessità familiari e dunque per scopi estranei ad attività professionale o imprenditoriale;
- che la ricorrente risulta non avere goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, né ha determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi;
- che l'indebitamento trova la propria fonte principale nel finanziamento acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, in corso di convivenza matrimoniale nel 2007, che i coniugi non sono più stati in grado di onorare a causa dell'andamento negativo dell'attività di commercio al dettaglio ambulante di alimenti e bevande, che la ricorrente ha dichiarato fosse gestita unicamente dal marito, sebbene in veste societaria e con il suo coinvolgimento in qualità di socia nella [REDACTED] costituita nel 2005, con perdite già nei primi due anni di esercizio e posta in liquidazione dopo 4 anni, nel 2009;
- che secondo quanto verificato dal Gestore della Crisi in relazione al merito creditizio, l'importo del finanziamento concesso (€ 153 mila) superava il valore dell'immobile (acquistato per la minor somma di € 130 mila), dovendosi pertanto concludere che l'istituto erogante non abbia operato una adeguata valutazione delle capacità reddituali dei contraenti; quanto al secondo finanziamento, acceso direttamente ed in via esclusiva dalla ricorrente nel 2019 per l'acquisto della vettura summenzionata, il Gestore della Crisi ha rilevato, con ampia motivazione, come le condizioni reddituali conoscibili alla ricorrente in quel periodo di perdurante convivenza con il marito - tuttavia cessata poco dopo con la crisi familiare, il trasferimento in Serbia del marito e la separazione consensuale - rendessero le rate di restituzione compatibili con lo stipendio proprio, che all'epoca la stessa percepiva personalmente in quanto occupata come OSS, unitamente a quello del marito, anch'egli assunto con contratto da lavoro dipendente presso un'azienda di autotrasporti gestita dal fratello;
- che la ricorrente risulta meritevole di accedere al piano di ristrutturazione in esame; deve infatti affermarsi che il requisito della meritevolezza sia ravvisabile quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter pagare ogni

debito alla scadenza e quando si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa; nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente [REDACTED] quando ha contratto i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia con colpa grave determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; quanto al mutuo cointestato con il marito ed acceso nel 2007, tenuto conto della tipologia di attività gestita dalla menzionata società [REDACTED], della modesta situazione economica della ricorrente e dell'epilogo della crisi familiare, siccome emergenti dal ricorso e dalla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, appare verosimile la prospettata sudditanza psicologica e materiale della ricorrente rispetto al marito e risulta conseguentemente ragionevole ritenere che la stessa non abbia avuto contezza della gestione economica della società e delle condotte del coniuge; per le medesime considerazioni, appare ragionevole ritenere che la stessa, al momento dell'accensione del finanziamento contratto per l'acquisto della vettura, abbia fatto affidamento sulle complessive forze economiche di entrambi i coniugi, salvo poco dopo dover affrontare la separazione personale dal marito e trovarsi a gestire due figlie non ancora economicamente autosufficienti senza la presenza paterna; deve quindi escludersi che la stessa abbia agito in mala fede o colpa grave; inoltre, per quanto attestato dal Gestore della Crisi, non risulta che la ricorrente abbia eseguito spese voluttuarie o esborsi particolarmente elevati nel periodo in esame; infine, anche volendo ravvisare un comportamento imprudente della ricorrente nell'aver fatto ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità economiche nei due finanziamenti del 2007 e del 2019, possono in ogni caso escludersi profili di colpa grave ove si apprezzi in modo adeguato la condotta negoziale del primo ente finanziatore nell'accordare un mutuo per importo superiore al valore di mercato dell'immobile acquistato, nonché del secondo istituto erogante nel concedere ancora credito senza alcuna verifica preliminare sulla presenza di protesti; entrambi i mutanti, quindi, hanno dimostrato di avere compiuto in modo superficiale un giudizio di valutazione positiva sulla quale la stessa ricorrente deve avere fatto ragionevolmente affidamento;

- che non vengano in rilievo specifici problemi di valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della debitrice, tenuto conto della previsione dell'integrale pagamento dei crediti privilegiati e della assenza di contestazioni sulla convenienza da parte dei creditori, anche in ragione dell'integrazione depositata in data 27.07.2023 in ordine al maggior credito indicato dalla regione Veneto, che la debitrice si è impegnata ad onorare; in ogni caso, occorre tenere presente che la ricorrente non è proprietaria di alcun bene

immobile, né ha provviste significative disponibili, mentre la stessa risulta proprietaria unicamente di una vettura acquistata nel 2019 ed il cui attuale valore di mercato verificato dal Gestore della Crisi ammonta ad € 8.700,00, da cui, in ogni caso, nell'ottica della alternativa liquidatoria dovrebbe detrarsi la svalutazione a maturare nel corso della procedura fino alla alienazione, nonché i costi della procedura di esecuzione ed un non improbabile ribasso di asta nel caso non si addivenga ad aggiudicazione al primo tentativo di vendita; la vettura costituisce inoltre l'unico mezzo di trasporto e ragionevolmente da considerare necessario ad assolvere esigenze di spostamenti, sia per lavoro, sia per esigenze familiari, anche tenuto conto della figlia maggiore ancora non autosufficiente e, soprattutto, della distanza chilometrica fra il luogo di residenza della ricorrente (Cologna Veneta) e la sede di lavoro (Monteforte d'Alpone); dunque, nell'ipotesi di liquidazione della vettura, verrebbe con elevata probabilità acquisita una provvista notevolmente inferiore al valore attuale di mercato, mentre dovrebbero prendersi in considerazione maggiori costi per consentire quantomeno i trasferimenti quotidiani per il lavoro, da cui consegue una valutazione non convenienza dell'alternativa liquidatoria, rispetto alla proposta di ristrutturazione del debito

- che il Gestore della Crisi ha dato conto nel piano delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della propria figlia mediante il richiamo alle indicazioni da questa ricevute, per un ammontare complessivo mensile di € 1.435,00, che può essere ragionevolmente assunta, tenuto conto della necessità per la ricorrente di condurre in locazione un alloggio, per il quale allo stato sostiene la spesa mensile di € 450,00; pertanto, tenuto conto del reddito medio mensile netto nell'attuale disponibilità della ricorrente [REDACTED] per un importo di € 1.450,00, oltre € 85,00 di Assegno Unico Universale (e dal compimento del ventunesimo anno di età della figlia, a titolo di detrazioni familiari per lo medesimo importo), nonché oltre € 50,00 al mese di contribuzione paterna al mantenimento della figlia, il piano [REDACTED] dalla ricorrente proposto nei termini di un versamento di € 150,00 al mese, prolungato per un periodo di 5 anni [REDACTED] risulta preferibile all'alternativa liquidatoria nella misura in cui, in tale diverso scenario, la ricorrente non potrebbe verosimilmente mettere a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto ad una rata di importo assai modesto (appunto circa € 150,00) per un periodo di tempo non superiore alla durata di tre anni prevista per la procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 270 e ss. C.C.I.A.A.; pertanto ne conseguirebbe una soddisfazione dei creditori presumibilmente non integrale e sensibilmente inferiore rispetto alla proposta qui in esame;

ritenuta pertanto l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione;

ritenuto, dunque, che il piano presentato dalla ricorrente [REDACTED] possa essere omologato, con la previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura in

prededuzione, siccome ivi indicate, nonché dei creditori privilegiati e di soddisfazione nella misura percentuale del 42,74 % dei creditori chirografari con la messa a disposizione della somma di € 150,00 al mese per la durata di 54 mesi (5 anni) e conseguenti pagamenti secondo quanto indicato nel piano di riparto, siccome integrato con relazione del 20.07.2023;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dalla ricorrente [REDACTED].

DISPONE che la ricorrente provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., il quale entro sei mesi dovrà predisporre una relazione sulle attività compiute e sullo stato dei pagamenti.

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese.

DISPONE il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano.

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione al datore di lavoro della ricorrente [REDACTED] provvedere alla erogazione della quota di TFR indicata nel piano attraverso bonifico sul conto corrente dedicato del ricorrente ed alla sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con cessazione della relativa trattenuta retributiva.

DISPONE l'attribuzione al Gestore della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della quota del TFR dedicata ai creditori e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 C.C.I.I.

DISPONE che, a cura del Gestore della Crisi, al piano e alla presente sentenza di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito *web* del Tribunale, previa cancellazione (nel piano, nella motivazione e/o nel dispositivo del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: nominativo e dati anagrafici della figlia della ricorrente.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 08.08.2023

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti